



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 336 del 24/11/2023

Modifiche alla Legge regionale 22 giugno 2017, n. 16. “Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale.”

Firmato da: Fulvio Frezza

PROPOSTA DI LEGGE

(art. 96 del Regolamento del Consiglio Regionale)

Modifiche alla Legge regionale 22 giugno 2017, n. 16. “Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale.”

AD INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

Fulvio Frezza

ARTICOLO 1

All'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

- **al comma 1**, dopo le parole "*di energia elettrica*," aggiungere le parole "***di bassa tensione (1.000 V), di media tensione (superiori a 1.000V e fino a 30.000 V) e di alta tensione (superiori a 30.000 V e fino a 220.000 V)***,".

ARTICOLO 2

Dopo l'articolo 3 aggiungere l'articolo 3bis:

Art. 3bis

(Titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio di impianti elettrici)

- 1. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici con le relative opere accessorie, salvo le procedure semplificate di cui agli articoli 3ter, 3quater e 4, è soggetta ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione quale autorità competente. Sono soggette ad autorizzazione anche le varianti delle linee e degli impianti esistenti che implicano l'aumento della tensione di esercizio indicata nell'originaria autorizzazione.**
- 2. Nel caso di reti e di impianti di distribuzione ricadenti nel territorio di altre regioni, è considerata autorità competente la regione maggiormente interessata dal progetto in termini di estensione territoriale, che gestisce il procedimento unico di concerto con le altre regioni interessate.**

Dopo l'articolo 3bis aggiungere l'articolo 3ter:

Art. 3ter

(Edilizia libera)

- 1. Non necessitano di titolo edilizio, comunque nel rispetto dei vincoli esistenti e ferma restando la disponibilità dell'area interessata, i seguenti interventi:**
 - a) interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle reti e impianti esistenti, anche ai fini dell'ammodernamento tecnologico;**
 - b) interventi di nuova costruzione riguardanti reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica di bassa tensione fino a 1000 V;**
 - c) interventi di deramificazione e taglio piante, ad eccezione del taglio di piante di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 e all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.**

Dopo l'articolo 3ter aggiungere l'articolo 3quater:

Art. 3quater

(Autocertificazione)

- 1. Nel rispetto dei vincoli esistenti e fermo restando la disponibilità dell'area interessata, è consentito ricorrere all'autocertificazione, in ragione del limitato impatto dell'intervento sul territorio e sugli interessi dei privati e in virtù della preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate alla tipologia di rete o impianto e al relativo tracciato, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti e impianti di distribuzione esistenti di media tensione, che comportano:**

- a) una variazione del tracciato entro 50 metri asse linea laddove venga rispettato l'obiettivo di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e gli eventuali sostegni abbiano una altezza massima di 15 metri fuori terra;
- b) una variazione dell'altezza massima fuori terra dei sostegni che non determini comunque il superamento di 15 metri fuori terra;
- c) fermo restando la disponibilità dell'area interessata, se questo non comporta un ulteriore riduzione dell'uso del terreno interessato dalla variante, una variazione della tipologia di impianto da aereo in conduttori nudi a cavo aereo, con esclusione di interventi interrati;
- d) il potenziamento della rete tramite linee fino a 1000 volt, laddove venga rispettato l'obiettivo di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e gli eventuali sostegni abbiano una altezza massima di 15 metri fuori terra.

2. L'autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e a firma del rappresentante legale del gestore della rete e degli impianti di distribuzione, contiene:

- a) la dichiarazione del gestore circa la preesistenza della rete o dell'impianto oggetto di intervento e che la tipologia di intervento da svolgersi rientra nella casistica di cui al comma 1;
- b) la dichiarazione dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso e delle autorizzazioni eventualmente necessarie ai sensi delle normative di settore, comprese quelle in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio;
- c) i dati identificativi dell'impresa alla quale il gestore intende affidare la realizzazione dei lavori;
- d) il consenso dei proprietari delle aree interessate;

e) una relazione tecnica allegata, provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, anche interno all'azienda, che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati, ai regolamenti edilizi vigenti, alla normativa in materia di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, alla normativa in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e alle altre norme vigenti per la tipologia di impianto che si intende realizzare, comprese quelle in materia di tutela del patrimonio culturale, nonché al piano paesaggistico.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono avviati immediatamente a seguito della presentazione, anche per via telematica, dell'autocertificazione al comune territorialmente competente.

4. Resta ferma l'esecuzione sotto controllo archeologico delle opere comportanti scavi a quote e/o ad aree diverse da quelle già impegnate.

ARTICOLO 3

Sostituire l'articolo 4 con il presente:

Art. 4

(Denuncia di inizio lavori)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in materia di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità a VIA sono soggette a denuncia di inizio lavori la costruzione e l'esercizio delle linee e degli impianti elettrici:

- a) con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 30.000 volt in conduttori nudi la cui lunghezza non sia superiore a 2.000 metri;
- a bis) con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 30.000 volt in cavo aereo con lunghezza fino a 5.000 metri;
- b) in cavo sotterraneo, con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 30.000 volt, di qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati previa acquisizione del consenso dei proprietari;
- c) le opere accessorie;
- d) le varianti, di sviluppo complessivo non superiore a 2.000 metri, di elettrodotti esistenti di tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 30.000 volt;
- e) i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a volt 30.000, anche con varianti di tracciato che non comportano, rispetto al tracciato originario, scostamenti superiori ai 50 metri lineari;
- f) fermo restando le eventuali obbligatorie verifiche da parte degli organismi preposti alla sicurezza del volo la sostituzione dei sostegni con variazione dell'altezza pari al massimo al 30% dell'altezza dei sostegni esistenti.

2. Il richiedente deve presentare all'ufficio regionale competente una denuncia, a firma del legale rappresentante, accompagnata da una relazione tecnica illustrante le caratteristiche dell'impianto, da una corografia con l'indicazione delle opere da realizzare e da una dichiarazione dello stesso richiedente che sono stati acquisiti gli atti di assenso comunque denominati necessari da parte delle pubbliche amministrazioni eventualmente coinvolte nonché i consensi dei proprietari delle aree interessate e che le opere saranno realizzate conformemente a quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente.

3. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui al **comma 2**, salvo motivato provvedimento di divieto di inizio dei lavori da parte della Regione Campania, il richiedente può procedere alla realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 4

All' articolo 5 apportare le seguenti modifiche:

- al **comma 1**, dopo le parole "di autorizzazione" aggiungere la parola "**unica**".
- al **comma 1**, dopo le parole "impianti elettrici" aggiungere le parole "**con le relative opere accessorie,**".
- al **comma 1**, dopo le parole "caratteristiche degli impianti" aggiungere le parole "**nonché dalla documentazione di cui al punto 2.2. delle Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione, approvate con decreto 20 ottobre 2022 del Ministero della transizione ecologica con le relative opere accessorie,**".
- al **comma 3** dopo le parole "soggette a vincoli" eliminare le parole "**o con infrastrutture lineari o a rete**".

ARTICOLO 5

All'articolo 8 apportare le seguenti modifiche:

- **al comma 7**, sostituire le parole "all'art.4, commi 2 e 5 se in sede di realizzazione dell'opera" con le seguenti parole "**agli articoli 3 ter, e 4 comma 1 se**".

ARTICOLO 6

Sostituire l'articolo 12 con il presente:

Art. 12 (Disposizioni urbanistiche)

- 1. La realizzazione di linee ed impianti elettrici non è soggetta a permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).**
- 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 e dall'articolo 8 comma 4, la costruzione di opere edilizie adibite a cabine elettriche primarie e secondarie con strutture di fondazione in aree private, è soggetta al rilascio del permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio ai sensi del d.p.r. 380/2001. Tali opere sono considerate di urbanizzazione primaria ai sensi della Legge 29 settembre 1964, n. 847 e sono esonerate dal pagamento del contributo di costruzione, ai sensi dell'articolo 17 del d.p.r. 380/2001 e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita dallo strumento urbanistico vigente per l'area interessata.**
- 3. Le reti e gli impianti della rete di distribuzione di energia elettrica, ivi comprese le opere di cui al precedente comma 2, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica poiché considerati opere di urbanizzazione primaria ai sensi della Legge 29 settembre 1964, n. 847, salvo il caso di reti ed impianti che ricadano in aree o immobili di cui all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché' nei siti del Patrimonio mondiale Unesco, per i quali non sia state conseguite le autorizzazioni degli Enti preposti alla tutela, ove previste.**
- 4. Per la realizzazione delle reti ed impianti di distribuzione di energia elettrica di media e bassa tensione non è richiesto il deposito dei calcoli strutturali dei progetti.**

ARTICOLO 7

Dopo l'articolo 12 inserire l'art. 12bis

Art. 12bis (Provvedimenti prodromici agli interventi)

- 1. Qualora sia previsto il rilascio di un provvedimento di concessione relativo a reti o impianti di distribuzione da realizzarsi su aree demaniali soggette a concessione (i.e. aree stradali, ferroviarie, idriche, marittime), gli enti competenti provvedono al rilascio del provvedimento entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.**

ARTICOLO 8

All'articolo 15 apportare le seguenti modifiche:

- **al comma 1**, sostituire le parole "di cui all'art.4, comma 1" con le seguenti parole "**di cui all'art.3bis, comma 1**";
- **al comma 1**, sostituire le parole "superiori a 20.000 volt" con le seguenti parole "**superiori a 30.000 volt**";

- **al comma 5**, sostituire le parole "fino a 20.000 volt" con le seguenti parole "**fino a 30.000 volt**".

ARTICOLO 9

All'articolo 17 apportare le seguenti modifiche:

- **al comma 1**, dopo le parole in esercizio (inserire **la data di entrata in vigore delle presenti disposizioni**);
- **al comma 1**, dopo le parole entro due anni (inserire **la data di entrata in vigore delle presenti disposizioni**);
- **al comma 4**, sostituire le parole "superiori a 20.000 volt" con le seguenti parole "**superiori a 30.000 volt**".

ARTICOLO 10

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.